

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3169

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

e dal Ministro della Sanità

(DE LORENZO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1992

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992,
n. 12, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria
relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funziona-
mento del Servizio sanitario nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - La verifica congiunta eseguita dai Ministeri del tesoro e della sanità, per incarico della Commissione sanità del Senato e conclusasi nello scorso mese di luglio, ha evidenziato la necessità di integrazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per complessive lire 4.200 miliardi, sul presupposto dell'osservanza da parte delle unità sanitarie locali del limite di incremento per il 1991 della spesa per beni e servizi fissato dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nell'11 per cento rispetto alla spesa del 1989.

Detto limite, tuttavia, nel concreto non ha potuto essere osservato, ed assecondando parzialmente le richieste delle regioni, è stata disposta con l'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento la elevazione dall'11 al 22 per cento del predetto limite, con una maggiore spesa di circa lire 1.400 miliardi che, sommata al predetto importo da integrare pari a lire 4.200 miliardi, fa ascendere a complessive lire 5.600 miliardi, come stabilito dal comma 2, le maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1991.

La provvista dei mezzi finanziari è assicurata da mutui che le regioni sono autorizzate ad assumere con gli istituti di credito, da designare con apposito decreto del Ministro del tesoro, per gli importi indicati nella apposita tabella allegata al provvedimento, determinati rapportando proporzionalmente la maggiore spesa di che trattasi alle assegnazioni regionali del Fondo sanitario nazionale per il 1991 già disposte ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

Analoga autorizzazione è prevista per l'Associazione della Croce rossa italiana ai fini dell'assunzione di un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi.

I mutui hanno una durata di quindici anni e sono regolati al tasso di interesse annuo posticipato fisso o variabile in misura non superiore a quella massima consentita per i mutui da contrarre dagli enti locali, come stabilito dal comma 4 dell'articolo 1, mentre le rate annuali di ammortamento sono corrisposte agli istituti di credito mutuanti dal Ministero del tesoro in due soluzioni, scandenti il 30 giugno ed il 31 dicembre, comprensive degli interessi di preammortamento predeterminati e capitalizzati, come previsto dai commi 6 e 7.

Alcune norme, afferenti il funzionamento del Servizio sanitario nazionale, si sono rese necessarie per perfezionare il corpo normativo dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

In particolare:

a) a richiesta della Commissione bilancio del Senato vengono definiti all'articolo 2 in maniera rigorosa i vincoli che gravano sugli esercizi a venire per effetto dell'attribuzione di quote vincolate del Fondo sanitario 1992 al ripianamento dei debiti delle unità sanitarie locali di annualità pregresse. Lo scopo della disciplina che si va a introdurre è di vietare che in futuro possano essere scaricati sul Fondo sanitario nazionale ratei di mutui da contrarre per ripianare i disavanzi, in quanto ad essi si deve far fronte in sede regionale o, se del caso, con provvedimenti specifici dotati di propria, autonoma copertura.

L'articolo 4 introduce una norma che concerne precisazioni sulle disposizioni concernenti la presidenza delle commissioni di concorso e di appalto, resasi necessaria per uniformare l'applicazione specificando che deve esistere una connessione con le attribuzioni del ruolo rivestito dal dirigente di servizio da proporre come

presidente e non una indistinta attribuibilità. L'occasione è stata colta per estendere la norma anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, colmando una omissione della normativa principale;

b) sempre a richiesta della Commissione bilancio viene precisato che il passaggio a tempo pieno dei medici con situazioni di incompatibilità che optano per il rapporto di dipendenza con il Servizio sanitario nazionale può avvenire limitatamente a quelli che cessano da altro rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, talchè il maggiore onere nella nuova posizione venga compensato dal minor

onere nella posizione incompatibile lasciata (articolo 5);

c) una terza richiesta presentata dalla Commissione bilancio è stata accolta all'articolo 6, precisando meglio il campo di applicazione di un comma dell'articolo 4 della legge n. 412 del 1991, nel senso di ricondurre l'attuazione delle norme contrattuali ivi richiamate entro l'ambito di sovraordinazione gerarchica delle figure apicali, cui restano attribuiti la funzione specifica di direzione e di organizzazione, il potere di direttiva, l'indirizzo delle attività e, in particolare per i medici, all'occorrenza, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi clinici, diagnostici e terapeutici.

RELAZIONE TECNICA

Le maggiori esigenze finanziarie relative al Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno in corso, determinate in complessive lire 5.610 miliardi, vengono coperte mediante l'assunzione di mutui da parte delle regioni e delle province autonome e dell'Associazione della Croce rossa italiana con onere di ammortamento a carico dello Stato.

L'inizio dell'ammortamento è fissato alla data del 1° gennaio 1993, la durata è di 15 anni ed il tasso da applicare sui mutui in questione non deve essere superiore a quello massimo stabilito per i mutui da contrarre dagli enti locali ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Detto tasso, per il corrente semestre, è fissato dai decreti ministeriali 10 luglio 1991 e 10 dicembre 1990 nella misura del 13,50 per cento.

Gli interessi di preammortamento sono calcolati applicando lo stesso saggio di interesse vigente per il rispettivo mutuo al momento della stipula del contratto, che rimane fermo per tutta la durata del periodo di preammortamento, in modo da consentire la predeterminazione degli interessi stessi e la loro capitalizzazione con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento. Detti interessi sono rimborsati con le stesse modalità previste per la corresponsione delle rate di ammortamento del mutuo e quindi in quindici anni ed allo stesso tasso.

Ai fini della determinazione della rata di ammortamento, da corrispondere dal Ministero del tesoro in via posticipata il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, dovrà tenersi conto, oltre che dell'importo dei mutui, pari a complessive lire 5.610 miliardi, anche degli interessi di preammortamento, pari a lire 757 miliardi considerando una durata media di dodici mesi ed il tasso del 13,50 per cento.

Pertanto la rata annuale sul montante di lire 6.367 miliardi (5.610+757), considerando una rata di lire 0,153574 per lira mutuata, viene a determinarsi in lire 978 miliardi da pagarsi in due rate semestrali.

La copertura dell'onere costituita dalla predetta rata annuale di ammortamento a decorrere dal 1993 è offerta da quota parte dello stanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente allo scopo vincolata.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La possibilità del Fondo sanitario nazionale di offrire copertura per gli anni 1993 e successivi può così essere dimostrata:

(in miliardi di lire)

Fondo sanitario nazionale anno 1992 (tabella C della legge finanziaria 1991)	85.500 -
Rate ammortamento mutui per il finanziamento della spesa sanitaria 1990 (decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1990, n. 334)	2.185
	<hr/>
Fabbisogno spesa sanitaria 1992	83.315
Adeguamento del fabbisogno del 5 per cento (tasso programmato di inflazione, aumentato di un punto percentuale)	4.165
	<hr/>
Fabbisogno spesa sanitaria 1993	87.480
Rate ammortamento mutui spesa sanitaria 1989-1990 (decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334)	3.685
	<hr/>
Fabbisogno totale 1993	91.165
Fondo sanitario 1993 (tabella C della legge finanziaria 1991)	92.250
	<hr/>
Disponibilità residua	<u>1.085</u>

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 12, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale.

Decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992.

Finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare il Fondo sanitario nazionale di parte corrente al fine di far fronte all'aumentata spesa per i beni e servizi delle unità sanitarie locali per l'anno 1991, nonchè di emanare disposizioni integrative della disciplina introdotta dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e della sanità, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il limite di crescita della spesa per acquisti di beni e servizi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato dall'11 al 22 per cento.

2. Per l'anno 1991 le maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale sono determinate in lire 5.600 miliardi. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui, con gli istituti di credito all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro, nel limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A con onere a carico dello Stato. Qualora l'importo dei mutui assunti dovesse eccedere le effettive maggiori esigenze risultanti dai conti consuntivi, la differenza deve essere versata all'entrata del bilancio statale.

3. Per le stesse finalità di cui al comma 2, l'Associazione della Croce rossa italiana è autorizzata ad assumere un mutuo per un importo

non superiore a lire 10 miliardi con l'osservanza delle modalità indicate nel presente articolo.

4. I mutui hanno durata di quindici anni e sono regolati a tasso di interesse annuo posticipato fisso o variabile in misura non superiore a quella massima stabilita in applicazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. L'ammortamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene assunto il mutuo.

5. L'importo del mutuo è versato in unica soluzione a cura dell'istituto di credito mutuante nel conto corrente infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la tesoreria centrale dello Stato ed è trasferito, in una o più soluzioni, agli enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo di destinazione, sulla base di appositi provvedimenti regionali.

6. Le rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo sono corrisposte agli istituti mutuanti dal Ministero del tesoro, in via posticipata, il 30 giugno ed il 31 dicembre e per tutta la durata dei mutui, con imputazione della spesa ad apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione del predetto Ministero.

7. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso vigente alla data dell'operazione di mutuo, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo, previste per le rispettive operazioni di mutuo.

Articolo 2.

1. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato in complessive lire 978 miliardi per ciascun anno a decorrere dal 1993 e si provvede mediante utilizzo della quota all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, intendendosi conseguentemente esaurita la quota destinata all'ammortamento dei mutui per il finanziamento dell'eccedenza della spesa sanitaria 1989, 1990 e 1991, di cui alla tabella richiamata al comma 3 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. È fatto pertanto divieto, per il triennio 1992-1994, di destinare ulteriori quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per la copertura del servizio del debito. I provvedimenti legislativi per il ripiano dei bilanci del Servizio sanitario nazionale debbono fornire nelle relazioni tecniche specifici elementi desunti dalla contabilità di ciascuna unità sanitaria locale al fine del calcolo delle dimensioni effettive del fabbisogno aggiuntivo per ciascuna di esse.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

Articolo 3.

1. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, relative alle spese in conto capitale, si estendono alle

disponibilità del capitolo 4403 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

2. Le eventuali disponibilità in conto residui in essere al 31 dicembre 1991 sul capitolo 7001 dello stato di previsione del Ministero della sanità sono conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Articolo 4.

1. Le disposizioni relative alle presidenze delle commissioni di concorso e delle commissioni per gli appalti di cui al comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono riferibili esclusivamente ai dirigenti responsabili di servizio secondo l'ordinamento delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali, nel rispetto delle attribuzioni dei singoli ruoli, e sono applicabili agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico.

Articolo 5.

1. Il passaggio a domanda del personale medico del Servizio sanitario nazionale dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno, di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è garantito unicamente ai medici i cui rapporti di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale siano cessati in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 4, comma 7, della citata legge n. 412 del 1991.

Articolo 6.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, sono applicate nel rispetto delle funzioni di direzione e di organizzazione della struttura, proprie del dirigente di livello apicale, da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio. Per quanto riguarda l'attività sanitaria, spettano in particolare al dirigente di livello apicale gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi clinici, diagnostici e terapeutici.

Articolo 7.

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1992.

COSSIGA

ANDREOTTI - CARLI - DE LORENZO
- CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A
(prevista dall'art. 1, comma 2)

REGIONI	IMPORTI MUTUABILI (in milioni)
Piemonte	440.310
Valle d'Aosta	8.650
Lombardia	880.030
Bolzano	34.150
Trento	36.880
Veneto	438.590
Friuli-Venezia Giulia	122.920
Liguria	196.260
Emilia-Romagna	428.350
Toscana	373.170
Umbria	86.470
Marche	144.490
Lazio	539.280
Abruzzo	123.450
Molise	33.570
Campania	523.930
Puglia	371.470
Basilicata	54.610
Calabria	189.430
Sicilia	429.140
Sardegna	144.850
TOTALE	5.600.000